NUOVA DISCIPLINA DEL REFERENDUM NEL COMUNE DI CATTOLICA

NUOVO REGOLAMENTO

Indice

Articolo 2-Limiti

Articolo 3-Iniziativa dei cittadini

Articolo 4-Iniziativa del Consiglio comunale

Articolo 5-Verifica di regolarità

Articolo 6-Commissione di garanzia

Articolo 7-Valutazione di ammissibilità

Articolo 8-Raccolta e verifica delle firme

Articolo 9-Indizione

Articolo 10-Contestualità con altre consultazioni

Articolo 11-Revoca del referendum

Articolo 12-Sezioni di referendum

Articolo 13-Spazi per le affissioni di propaganda

Articolo 14-Divieti di propaganda

Articolo 15-Modello di scheda

Articolo 16-Composizione dei seggi

Articolo 17-Adempimenti preliminari

Articolo 18-Operazioni di voto

Articolo 19-Voto assistito

Articolo 20-Elettori non deambulanti

Articolo 21-Elettori in situazione di degenza

Articolo 22-Elettori legalmente impossibilitati

Articolo 23-Spoglio delle schede

Articolo 24-Rappresentanze delle forze sostenitrici od oppositrici del quesito referendario

Articolo 25-Esito del referendum

Articolo 26-Effetti del referendum

Articolo 27-Situazioni di emergenza

Articolo 28-Disposizioni finali

Articolo 1

Oggetto

- 1. Il presente regolamento disciplina il referendum comunale, in conformità all'ordinamento generale e allo Statuto del Comune.
- 2. Il referendum può essere consultivo, propositivo, abrogativo.
- 3. Il referendum consultivo sottopone ai cittadini una ipotesi di strategia o di provvedimento,



- eventualmente sotto forma di comparazione tra varie alternative.
- 4. Il referendum propositivo sottopone ai cittadini una proposta di provvedimento.
- 5. Il referendum abrogativo sottopone ai cittadini la caducazione di un provvedimento già in vigore.

Limiti

- 1. I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale.
- 2. Non possono costituire oggetto di referendum:
 - a) i quesiti che presuppongono o comportano la discriminazione tra le persone in violazione dell'articolo 3, comma primo, della Costituzione;
 - b) gli atti vincolati di esecuzione di norme eurounitarie, statali, regionali, oppure di adempimento di pattuizioni convenzionali o contrattuali;
 - c) i bilanci preventivi o consuntivi;
 - d) i quesiti in materia tributaria comunale;
 - e) gli atti tanto sfavorevoli quanto ampliativi rispetto ad uno o più singoli destinatari;
 - f) gli atti concernenti la tutela dei diritti delle minoranze nel Consiglio comunale;
 - g) i quesiti sostanzialmente coincidenti con altri già oggetto di referendum negli ultimi tre anni;
 - h) gli atti di esercizio delle competenze del Sindaco in qualità di ufficiale del governo;
 - i) gli atti per la cui formazione occorre la volontà non solo del Comune ma anche di altre amministrazioni;
 - j) opere pubbliche già destinatarie di finanziamenti di enti pubblici o soggetti privati sottoposti a termini per l'esecuzione a pena di decadenza del contributo;
 - k) opere pubbliche che hanno una rilevanza extracomunale o che fanno parte di accordi o intese di livello sovracomunale o intercomunale;
 - 1) opere pubbliche necessarie per obbligo di legge.

Articolo 3

Iniziativa dei cittadini

- 1. La richiesta di referendum viene presentata a firma di almeno cinquanta iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- 2. I sottoscrittori di cui al precedente comma costituiscono di diritto il Comitato promotore del referendum.
- 3. Il primo dei sottoscrittori in ordine di firma costituisce di diritto il portavoce del Comitato promotore del referendum, mediante cui si svolgono tutte le comunicazioni al e dal Comune.
- 4. La richiesta di referendum viene redatta in carta libera e per ciascun sottoscrittore riporta nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, fotocopia di carta d'identità o patente di guida o passaporto in corso di validità.
- 5. La richiesta di referendum per poter avere corso deve riportare un indirizzo di posta elettronica certificata quale domicilio per tutte le comunicazioni relative al procedimento.
- 6. La richiesta di referendum viene consegnata al protocollo generale.

Iniziativa del Consiglio comunale

L'iniziativa per il referendum consultivo può essere assunta anche dal Consiglio comunale, mediante deliberazione a scrutinio palese e a maggioranza semplice.

Articolo 5

Verifica di regolarità

- 1. Entro trenta giorni giorni dalla presentazione, il Segretario comunale verifica la regolarità delle firme, limitatamente al loro numero e alla presenza degli elementi di cui al precedente articolo 3, comma 4.
- 2. Se per una o più firme emerge l'assenza di uno o più degli elementi di cui al precedente articolo 3, comma 4, il Segretario comunale per una sola volta assegna al Comitato promotore un termine perentorio di quindici giorni per far pervenire le relative integrazioni. In tal caso il termine di trenta giorni di cui al precedente comma 1 ricomincia a decorrere *ex novo* una volta giunte le integrazioni. Non è comunque possibile la sanatoria di firme mancanti.
- 3. Se la verifica di regolarità si conclude negativamente, il Segretario comunale ne dà comunicazione al Comitato promotore.
- 4. Se la verifica di regolarità si conclude positivamente, il Segretario comunale:
 - a) ne dà comunicazione al Comitato promotore;
 - b) trasmette la richiesta di referendum alla Commissione di garanzia e, contestualmente, convoca la prima adunanza di tale organismo;
 - c) dispone la pubblicazione sul sito internet del Comune di un apposito avviso, della richiesta di referendum, della convocazione della Commissione di garanzia.

Articolo 6

Commissione di garanzia

- 1. La Commissione di garanzia è formata da cinque componenti, come segue:
 - a) il Segretario comunale;
 - b) due componenti eletti dal Consiglio comunale all'interno di un elenco di cinque professori o ricercatori di ruolo in materie giuspubblicistiche chiesto all'Università di Bologna;
 - c) due componenti eletti dal Consiglio comunale all'interno di un elenco di cinque avvocati chiesto all'Ordine degli Avvocati di Rimini.
- 2. Non possono essere eletti coloro che rivestono all'attualità, o hanno rivestito nei cinque anni anteriori, cariche pubbliche politiche oppure ruoli di responsabilità in partiti o movimenti politici.
- 3. All'inizio di ogni consigliatura viene rinnovata la composizione della Commissione di garanzia. Fino alla formazione del nuovo collegio rimane in carica il precedente collegio.
- 4. Una volta acquisiti gli elenchi a cui attingere per l'elezione, quest'ultima avviene a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio comunale.
- 5. La funzione di Presidente della Commissione di Garanzia spetta al Segretario Comunale; la Commissione di Garanzia opera con la presenza di tutti i componenti e delibera a maggioranza. Ciascun componente esprime un voto a favore o contro o di astensione. In

- caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
- 6. Ai componenti della Commissione di garanzia spetta soltanto il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione alle adunanze.
- 7. Il Segretario Comunale dispone degli uffici del Comune per il supporto alla Commissione di garanzia, tra l'altro per quanto riguarda la verbalizzazione delle adunanze.

Valutazione di ammissibilità

- 1. La Commissione di garanzia effettua la valutazione di ammissibilità del quesito referendario in relazione ai limiti di cui al precedente articolo 2 e alle regole di cui al presente articolo, commi 2-3-4.
- 2. Il quesito referendario deve essere formulato in modo da risultare chiaro e univoco.
- 3. Per il referendum propositivo e il referendum abrogativo, il quesito prospetta l'alternativa tra la risposta "si" e la risposta "no".
- 4. Per il referendum consultivo, il quesito prospetta l'alternativa binaria di cui al precedente comma 3 oppure l'alternativa tra più di due possibili opzioni.
- 5. Entro trenta giorni dalla prima adunanza relativa all'esame del quesito referendario, il richiedente il referendum o i soggetti di cui all'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 possono intervenire nel procedimento, mediante la presentazione di memorie e documenti a norma dell'articolo 10 della stessa legge n. 241 del 1990, nonché mediante l'audizione di una propria rappresentanza ad opera della Commissione di garanzia.
- 6. L'intervento nel procedimento per poter avere corso deve riportare un indirizzo di posta elettronica certificata quale domicilio per tutte le comunicazioni relative al procedimento stesso.
- 7. La Commissione di garanzia può tenere una o più audizioni non solo su iniziativa degli intervenienti nel procedimento ma anche d'ufficio, al fine di sentire tali soggetti oppure di acquisire contributi di funzionari ed esperti, comunque senza possibilità di esborsi per consulenze o simili.
- 8. Lo svolgimento di un'audizione viene sempre comunicato con un preavviso di almeno cinque giorni a tutti gli intervenienti nel procedimento, e si svolge nel contraddittorio con tali soggetti ma senza apertura al pubblico.
- 9. Entro sessanta giorni dalla prima adunanza relativa all'esame del quesito referendario, la Commissione di garanzia si pronuncia motivatamente sull'ammissibilità dello stesso.
- 10. Se ravvisa dei contenuti parzialmente ma non completamente in contrasto con i limiti di cui al precedente articolo 2 e alle regole di cui al presente articolo, commi 2-3-4, la Commissione di garanzia per una sola volta assegna al richiedente il referendum un termine perentorio di quindici giorni per far pervenire una revisione del quesito referendario. In tal caso il termine di trenta giorni di cui al precedente comma 5 ricomincia a decorrere *ex novo* una volta giunta la revisione. Se la revisione non viene presentata o non risulta in grado di superare i profili di contrasto si ha l'inammissibilità del quesito referendario.

Articolo 8

Raccolta e verifica delle firme

1. La fase di cui al presente articolo è necessaria per i referendum d'iniziativa dei cittadini ma

- non per quelli d'iniziativa del Consiglio comunale.
- 2. Per la prosecuzione del procedimento occorre che, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione al Comitato promotore circa l'ammissibilità del quesito referendario, vengano raccolte a sostegno dello stesso almeno duemila firme di iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- 3. La raccolta delle firme avviene esclusivamente su moduli predisposti a cura e spese del Comitato promotore e vidimati dal Segretario Comunale, che in ogni facciata riportano per esteso il quesito referendario.
- 4. Per ciascun sottoscrittore si riportano nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza.
- 5. Per ogni firma va effettuata l'autentica a norma di legge, ad opera del Segretario comunale, o di funzionari del Comune appositamente incaricati, o di notaio, o di componente del Consiglio comunale.
- 6. La firma può essere apposta sia presso gli uffici del Comune nei normali orari di apertura al pubblico sia in altri luoghi del territorio del Comune, in quest'ultimo caso a cura e spese del Comitato promotore.
- 7. Entro cinque giorni dal termine per la raccolta delle firme, il Segretario comunale acquisisce i moduli sottoscritti presso gli uffici del Comune nonché rilasciando ricevuta al Comitato promotore i moduli sottoscritti in altri luoghi del territorio del Comune.
- 8. Entro i successivi quindici giorni, il Segretario comunale effettua la verifica sulla regolarità delle firme e comunica il relativo esito al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale.

Articolo 9 *Indizione*

- 1. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione sulla regolarità della raccolta firme, il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, effettua l'indizione del referendum con fissazione della relativa data.
- 2. Il provvedimento di indizione viene pubblicato sull'albo pretorio del Comune e mediante affissioni nel territorio del Comune.
- 3. La data del referendum deve cadere:
 - a) non prima di due mesi dall'indizione, termine che non può essere abbreviato per alcuna ragione;
 - b) non dopo quattro mesi dall'indizione, termine che può essere ampliato in applicazione dei successivi commi 4-5.
- 4. Più referendum possono svolgersi congiuntamente, semmai previo differimento di uno o più referendum già indetti per consentire il raggruppamento con uno o più referendum indetti in seguito. Il differimento non può superare i tre mesi, salva l'applicazione del successivo comma 5.
- 5. Il referendum si svolge nell'arco di una giornata di regola in coincidenza con la domenica e comunque al di fuori dei mesi di maggio-giugno-luglio-agosto-settembre.
- 6. Ogni anno si può tenere una sola tornata referendaria.
- 7. Nessuna fase dei referendum ha luogo nei sei mesi precedenti la scadenza della consigliatura e nei sei mesi successivi all'insediamento del nuovo Consiglio comunale.
- 8. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 7, e in caso di cessazione anticipata del Consiglio

comunale, le attività relative al referendum riprendono senza ritardo non appena venuto meno il periodo di sospensione.

Articolo 10

Contestualità con altre consultazioni

Il referendum comunale può tenersi in concomitanza con referendum nazionali, regionali o provinciali nonché con consultazioni elettorali, salvi i divieti risultanti dalla normativa in vigore.

Articolo 11

Revoca del referendum

- 1. Limitatamente al referendum propositivo o abrogativo, il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, revoca il procedimento se, almeno trenta giorni prima della consultazione, in alternativa:
 - a) viene assunto dall'organo di competenza un provvedimento in conformità al quesito referendario;
 - b) entra in vigore una nuova normativa eurounitaria, nazionale o regionale che innova radicalmente la disciplina della materia in questione.

Articolo 12

Sezioni di referendum

- 1. La Giunta comunale, in base al numero degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, ripartisce il territorio in sezioni di referendum, stabilendo la circoscrizione delle stesse e il luogo di votazione per ciascuna di esse. Ogni elettore è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha la residenza.
- 2. Le indicazioni di cui al precedente comma 1 vengono pubblicate sull'albo pretorio del Comune e mediante affissioni nel territorio del Comune.

Articolo 13

Spazi per le affissioni di propaganda

- 1. Fino a trenta giorni prima il referendum, gli spazi per le affissioni di propaganda possono essere chiesti:
 - a) dal Comitato promotore;
 - b) da ciascun Gruppo del Consiglio comunale;
 - c) da partiti, sindacati, associazioni di categoria o di tendenza, che documentino la loro costituzione almeno un anno prima dell'indizione del referendum;
 - d) da comitati che documentino la partecipazione di almeno cinquanta iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- 2. Fino a quindici giorni prima del referendum, la Giunta comunale individua e assegna gli spazi per le affissioni di propaganda.
- 3. Se le domande superano la disponibilità, l'assegnazione viene effettuata a favore non di ciascun istante ma di raggruppamenti di istanti, che vengono individuati dalla Giunta comunale in base ad un criterio di affinità.
- 4. I destinatari delle assegnazioni non possono cedere o scambiare gli spazi per le affissioni di propaganda.

- 5. Le affissioni concernenti in modo diretto o indiretto il referendum possono essere effettuate soltanto negli spazi pubblici di cui ai commi precedenti oppure in bacheche di soggetti privati che risultino preesistenti all'indizione del referendum.
- 6. Ogni affissione di propaganda, per consentire la verifica della conformità alle assegnazioni, riporta l'indicazione del soggetto che l'ha eseguita.
- 7. I materiali che non rispettano le disposizioni del presente articolo vengono rimossi immediatamente.

Divieti di propaganda

- 1. Sono sempre vietati la propaganda luminosa di qualsiasi genere nonché il lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.
- 2. Il giorno precedente al referendum e il giorno del referendum sono vietate tutte le iniziative di propaganda in qualsiasi forma, tanto mediante la parola o gli scritti quanto mediante comunicazioni telefoniche o telematiche.

Articolo 15

Modello di scheda

- 1. Le schede devono essere stampate e inviate sigillate da una ditta esterna.
- **2.** La Giunta comunale approva il modello di scheda per il voto al referendum in modo che risulti simile a quello in uso per le consultazioni referendarie nazionali.
- **3.** Se si svolgono contemporaneamente più referendum, vengono predisposte più schede di differenti colori.

Articolo 16

Composizione dei seggi

- 1. Il Comune nomina per ciascuna sezione, tra gli iscritti all'Albo dei Presidenti di Seggio e all'Albo degli Scrutatori, un presidente e tre scrutatori nonché, ove uno o più di loro rinuncino o non si presentino, i relativi supplenti.
- 2. Ai componenti è attribuita una indennità forfetaria e onnicomprensiva per un importo non superiore a quello risultante dalla disciplina in materia di referendum nazionali.

Articolo 17

Adempimenti preliminari

- 1. Alle ore 7.00 del giorno della votazione, presso la sezione, si riuniscono i componenti del seggio.
- 2. L'eventuale assenza di uno o più componenti viene comunicata agli uffici di competenza del Comune per la nomina di supplenti.
- 3. Il presidente nomina gli scrutatori l'uno vice-presidente e l'altro segretario.
- 4. Alle ore 7.00 del giorno della votazione, presso la sezione, l'ufficio di competenza del Comune consegna al presidente i seguenti materiali, a fronte del rilascio di ricevuta:
 - a) un esemplare opportunamente vidimato della lista degli elettori della sezione;
 - b) un secondo esemplare della lista degli elettori della sezione, da affiggere nel seggio in luogo ben accessibile ai cittadini;

- c) una copia del manifesto con il quesito referendario;
- d) una copia del manifesto relativo alla ripartizione del Comune in sezioni di referendum:
- e) un estratto del verbale di nomina degli scrutatori;
- f) un pacco sigillato delle schede il voto opportunamente bollate dagli addetti al seggio prima dell'apertura dei seggi;
- g) un pacco di cancelleria;
- h) nr. 6 matite per l'espressione del voto;
- i) un verbale da utilizzare per le attività del seggio;
- i) una serie di buste;
- k) l'elenco degli elettori ricoverati in ospedali o case di cura che hanno comunicato la propria volontà ad esprimere il voto nel luogo di degenza;
- l) i nominativi dei rappresentanti delle forse sostenitrici od oppositrici del quesito referendario di cui al successivo articolo 24.
- 5. Subito dopo la consegna dei materiali, il seggio:
 - a) determina il numero degli aventi diritto al voto scomputando dalla lista degli elettori i nominativi di cui al precedente comma 4, lettere "m";
 - b) effettua l'autentica, mediante firma di uno dei componenti, di un numero di schede pari alnumero degli aventi diritto al voto.
- 6. Le attività di cui al presente articolo si svolgono con la presenza di tutti i componenti del seggio e delle stesse si dà atto a verbale.

Operazioni di voto

- 1. A partire dalle ore 9.00 e fino alle ore 21.00 del giorno della votazione, presso la sezione, si svolgono le operazioni di voto.
- 2. Gli elettori sono ammessi al voto nell'ordine in cui si presentano all'ufficio di sezione, previa esibizione di documento di riconoscimento in corso di validità.
- 3. Qualora si svoltano contemporaneamente più referendum, l'elettore non può chiedere di che gli vengano consegnate soltanto alcune delle schede.
- 4. Sono approntate cabine o scomparti in modo da garantire la libertà e segretezza del voto.
- 5. Non è consentito l'accompagnamento dell'elettore all'interno della cabina, salvo il caso di cui al successivo articolo 19.
- 6. Non è consentita la ripresa foto-video del voto.
- 7. Uno scrutatore annota sulla lista di sezione l'avvenuta espressione del voto, e riporta gli estremi del documento di riconoscimento.
- 8. Gli elettori che alle ore 21.00 si trovano già in attesa sono ammessi al voto.
- 9. Durante le operazioni di voto ciascuno dei componenti del seggio può allontanarsi brevemente a condizione che rimangano sempre presenti almeno due membri. Di tali circostanze si dà atto a verbale.

Articolo 19

Voto assistito

1. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esprimono il voto con l'ausilio di un altro elettore, quest'ultimo iscritto in qualsiasi

- comune della Repubblica.
- 2. Il presidente accerta che si tratti di invalidità fisica e non neuro-psichiatrica così come che l'elettore abbia scelto liberamente di avvalersi di un supporto e conosca il nominativo dell'accompagnatore.
- 3. Il nominativo dell'accompagnatore viene annotato a margine della lista degli aventi diritto, insieme alla modalità della votazione e la tipologia dell'invalidità.
- 4. Non occorre un certificato medico che comunque può essere presentato e in tal caso viene unito al verbale.

Elettori non deambulanti

- 1. Gli elettori non deambulanti, quando il seggio di assegnazione non è accessibile mediante sedia a rotelle, possono esprimere il voto in qualsiasi altro seggio.
- 2. A tal fine l'elettore consegna uno dei seguenti documenti, da cui risulta l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, che viene unito al verbale:
 - a) certificato medico che sia stato rilasciato dall'azienda Usl anche in precedenza per altri scopi;
 - b) copia autentica della patente di guida speciale.
- 3. Il presidente annota il nominativo dell'elettore in calce all'elenco degli aventi diritto, insieme alla modalità della votazione e alla tipologia dell'invalidità.
- 4. L'elenco dei seggi accessibili mediante sedia a rotelle viene pubblicato sull'albo pretorio del Comune e mediante affissioni nel territorio del Comune.
- 5. All'esterno di ciascun seggio con tali caratteristiche viene posta un'apposita segnalazione.

Articolo 21

Elettori in situazione di degenza

- 1. Possono partecipare al voto gli elettori che si trovano in situazione di degenza presso ospedali o case di cura nel territorio del Comune.
- 2. Gli aventi interesse devono far pervenire al Comune, con almeno tre giorni di anticipo, la propria richiesta in carta libera e un'attestazione della struttura circa la previsione del protrarsi della degenza fino alla votazione.
- 3. L'ufficio di competenza del Comune, in aggiunta ai normali uffici di sezione, designa un apposito seggio mobile che raccoglie il voto dei degenti presso le varie strutture.
- 4. I nominativi degli elettori in questione vengono annotati nelle liste che vengono consegnate agli uffici di sezione.

Articolo 22

Elettori legalmente impossibilitati

Non è possibile l'espressione del voto per gli elettori che, a causa di detenzione carceraria o domiciliare o comunque di misure limitative della libertà personale disposte dalle autorità di competenza, si trovino legalmente impossibilitate ad accedere al seggio.

Articolo 23

Spoglio delle schede

- 1. Subito dopo la conclusione delle operazioni di voto, il seggio:
 - a) accerta il numero dei votanti;
 - b) verifica la corrispondenza tra il numero dei votanti e il numero delle schede utilizzate;
 - c) chiude in apposito plico le schede inutilizzate;
 - d) comincia le operazioni di spoglio delle schede utilizzate.
- 2. Lo spoglio avviene come segue:
 - a) il vicepresidente estrae dall'urna la scheda, la spiega e la consegna al presidente;
 - b) il presidente legge ad alta voce la risposta al quesito referendario e passa la scheda al segretario;
 - c) il segretario effettua l'annotazione nelle tabelle di scrutinio.
- 3. Il voto è valido quando la scheda consente di individuare la volontà dell'elettore. La validità non viene meno se il voto è stato espresso con una linea anziché una croce, o se il tratto è incerto e discontinuo, oppure riporta imperfezioni palesemente fortuite.
- 4. Il voto è di astensione quando la scheda non contiene alcun segno.
- 5. Il voto è nullo quando la scheda contiene segni che però non consentono di individuare la volontà dell'elettore oppure permettono di identificare l'autore del voto, ad esempio mediante numeri, lettere, simboli, o mediante un segno apposto all'esterno anziché all'interno della scheda, oppure mediante l'utilizzo di un mezzo differente dalla matita in uso presso il seggio.
- 6. Qualora una scheda sia valutata diversamente dai componenti del seggio, si decide a maggioranza, e in caso di parità il voto del presidente vale doppio.
- 7. All'esito dello spoglio si determina il numero dei voti validi e relative tipologie, delle astensioni, dei voti nulli, e si verifica la corrispondenza rispetto al numero dei votanti, dopodiché tutti i materiali vengono consegnati al Comune.
- 8. Le attività di cui al presente articolo si svolgono senza soluzione di continuità e non è prevista la sospensione delle stesse durante la notte.
- 9. Le attività di cui al presente articolo si svolgono con la presenza di tutti i componenti del seggio e delle stesse si dà atto a verbale.

Rappresentanze delle forze sostenitrici od oppositrici del quesito referendario

- 1. Nei seggi, per tutta la durata delle operazioni di voto e dello spoglio delle schede, sono ammesse le rappresentanze delle forze sostenitrici od oppositrici del quesito referendario.
- 2. A tal fine il Comitato promotore nonché i soggetti di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettere *c*) e *d*), almeno cinque giorni prima della data del referendum comunicano al Comune i nominativi dei loro rappresentanti presso ciascun seggio.
- 3. I rappresentanti devono esibire un cartellino o un distintivo che consenta di leggere il loro nominativo e la forza di appartenenza. Possono assistere a tutte le attività del seggio e mettere a verbale loro dichiarazioni circa tali attività, mentre non possono fare propaganda o interloquire con gli elettori.
- 4. Il presidente del seggio:
 - a) identifica i rappresentanti mediante un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - **b)** verifica che i rappresentanti non eccedano i limiti del loro ruolo e, in caso di violazione grave o ripetuta, dispone il loro allontanamento dal seggio, con indicazione a verbale

dell'episodio e delle motivazioni.

Articolo 25

Esito del referendum

- 1. Subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e di spoglio nei singoli seggi il Comune elabora i risultati della consultazione.
- 2. Il referendum è valido con qualsiasi partecipazione degli elettori.
- 3. Si intende approvata la risposta al quesito referendario che ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.
- 4. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, effettua la proclamazione dell'esito del referendum, con atto che viene pubblicato sull'albo pretorio del Comune e mediante affissioni nel territorio del Comune.

Articolo 26

Effetti del referendum

- 1. L'esito del referendum consultivo è considerato degli organi di competenza del Comune ai fini dell'esercizio delle rispettive attribuzioni.
- 2. In caso di esito positivo del referendum propositivo, l'organo di competenza del Comune si pronuncia esplicitamente e motivatamente sulla proposta nel termine di quarantacinque giorni dalla proclamazione del risultato.
- 3. In caso di esito positivo del referendum abrogativo, l'abrogazione si verifica dal giorno successivo alla proclamazione del risultato. Tuttavia, contestualmente alla proclamazione del risultato, il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può motivatamente disporre un rinvio degli effetti dell'abrogazione per un termine non superiore a quarantacinque giorni, qualora ravvisi la necessità di un adeguamento dell'organizzazione o dell'attività del Comune.

Articolo 27

Situazioni di emergenza

- 1. In caso di emergenza a livello statale, regionale o locale, il Sindaco assume i più opportuni provvedimenti per conciliare il procedimento referendario con la tutela dei diritti fondamentali, anche a norma dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 2. Tra le varie possibili misure, il Sindaco può disporre la sospensione delle varie fasi prodromiche alla consultazione così come il differimento della consultazione stessa, in deroga ai precedenti articoli del presente regolamento.

Articolo 28

Disposizioni finali

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, e in quanto compatibile, si applica la normativa in materia di consultazioni elettorali e referendarie.
- 2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per la disciplina del referendum comunale" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 28 aprile 1997.